



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

Progetto di legge n. 198 relativo a:

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985 N. 33 “NORME
PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE” IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI ALLE MISURE PER IL
CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO DERIVANTE DAL
TRAFFICO VEICOLARE**

**Testo licenziato dalla Commissione, in sede referente ai sensi dell'art. 49 del
Regolamento del Consiglio regionale del Veneto con modifiche, anche nel
titolo, apportate in sede di coordinamento tecnico**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:
PROGETTO DI LEGGE N. 198
di iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il 6 luglio 2023 nella seduta n. 111
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	46	38		8
Maggioranza richiesta	24			

Incaricato a relazionare in aula la Consigliera Silvia RIZZOTTO
Correlatore il Consigliere Andrea ZANONI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985 N. 33 “NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE” IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI ALLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE

Relatore la Consigliera RIZZOTTO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

La Regione del Veneto, per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualità dell’aria e assicurare il rispetto degli obblighi comunitari, intende attivare misure di intervento comuni coordinate con le altre regioni del bacino padano. Quindi, per fronteggiare l’inquinamento atmosferico presente in tale ambito, in coerenza con le politiche comunitarie, ritiene di promuovere, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 ed agli standard di sicurezza informatica, accordi per la condivisione di un sistema integrato per la gestione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, mediante il monitoraggio delle percorrenze e dello stile di guida. Il progetto sperimentale “MoVe-In”, avviato dalla Regione Lombardia, al quale la Regione del Veneto intende aderire, prevede una modalità innovativa per il controllo delle emissioni dei veicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell’uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato tramite l’installazione sul veicolo di una scatola nera (black-box), fornita da operatori privati TSP (Telematic Service Provider).

È un servizio tramite il quale i cittadini proprietari di veicoli soggetti a limitazioni della circolazione possono richiedere una deroga chilometrica ai divieti vigenti, monitorabile in base all’uso effettivo del veicolo e allo stile di guida adottato. I proprietari dei veicoli inquinanti – stipulando un apposito contratto – possono far installare, da un soggetto privato specializzato (TSP), un dispositivo (black box) a bordo dei propri veicoli che consente di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Il soggetto che aderisce al progetto, previo accesso mediante identità SPID o carta nazionale dei servizi (CNS), si registra sulla piattaforma informatica dedicata, gestita da Aria S.p.A. (società in-house di Regione Lombardia che gestisce il sistema informatico del servizio “Move-In”), inserendo i dati del veicolo di cui è proprietario, i propri dati anagrafici e quelli di contatto (posta certificata o e-mail). Successivamente a tale registrazione, l’utente può scegliere un TSP tra quelli accreditati sul territorio Veneto per l’installazione del dispositivo.

L’articolo 1 del progetto di legge è diretto ad inserire nell’ordinamento giuridico regionale una apposita norma per il trattamento dei dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 correlati al progetto “MoVe-In”.

L'articolo 2, concernente la norma finanziaria, quantifica le risorse necessarie complessivamente nel triennio 2023-2025 per gli interventi previsti in 250.703 euro, precisando che per la relativa copertura finanziaria si farà ricorso a una parte delle risorse trasferite dallo Stato nell'ambito del Programma di finanziamento volto a promuovere l'attuazione di interventi per il contrasto all'inquinamento atmosferico e conseguentemente il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano di cui al Decreto del Direttore Generale per il Clima, l'Energia e l'aria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 412 del 18 dicembre 2020.

Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (espresso in data 5 luglio 2023), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 6 luglio 2023 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 198 e lo ha approvato a maggioranza.

*Hanno votato a favore: il Presidente **Rizzotto** ed i Consiglieri **Bisaglia, Boron, Centenaro** -con delega della Consigliera **Sponda**-, **Michieletto, Vianello e Zecchinato** -con delega del Consigliere **Bet**- (Zaia Presidente), **Dolfin e Puppato** (Liga Veneta per Salvini Premier), **Formaggio e Soranzo** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni) e **Venturini** (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto).*

*Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri **Bigon, Montanariello e Zanoni** (Partito Democratico Veneto), **Lorenzoni** (Misto) e **Ostanel** (Il Veneto che Vogliamo).*

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985 N. 33 “NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE” IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI ALLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE

Art. 1 - Inserimento dell’articolo 58 ter nella legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.

1. Dopo l’articolo 58 bis della legge regionale 16 aprile 1985 n. 33, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 12, è inserito il seguente:

“Art. 58 ter - Trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare.

1. La Regione del Veneto, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi comunitari in materia di qualità dell’aria e per garantire una più efficace tutela della salute e dell’ambiente, pone in essere attività coordinate con le Regioni del bacino padano, unitamente all’eventuale adozione di strumenti comuni, al fine di fronteggiare l’inquinamento atmosferico presente in tale ambito territoriale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione del Veneto, considerata la dimensione interregionale padana dell’inquinamento dell’aria, promuove con le altre Regioni del bacino padano, accordi e intese per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni in atmosfera avvalendosi anche di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali.

3. Allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione dei veicoli, è istituito un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni del piano regionale di risanamento dell’atmosfera di cui al numero 1) del comma primo dell’articolo 21 e alle misure straordinarie definite dalla Giunta regionale.

4. Per le finalità riportate ai commi 2 e 3, sui veicoli più inquinanti, su base volontaria, possono essere installati dispositivi telematici mobili volti a monitorare gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali.

5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 4 e per il monitoraggio dell’efficacia delle misure predisposte la Regione, nel rispetto della disciplina sancita dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recanti disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, tratta esclusivamente i dati personali finalizzati a verificare il rispetto dei chilometri percorribili individuati in fase di

adesione all'uso dei dispositivi telematici e necessari al rispetto degli obiettivi del piano regionale di risanamento dell'atmosfera.

6. La Giunta regionale specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivanti anche dall'utilizzo di nuove tecnologie. Gli aspetti connessi all'utilizzo di nuove tecnologie, la profilazione degli utenti, le decisioni automatizzate sono esaminati nell'ambito della valutazione di impatto sulla protezione di dati (DPIA), prevista dall' articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

7. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, la Regione può avvalersi di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati, effettuata attraverso soggetti che garantiscono nei propri trattamenti di dati il rispetto di quanto previsto ai commi 5 e 6.

8. La Giunta regionale definisce i veicoli interessati e le modalità attuative del presente articolo.”.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 57.844,00 per l'esercizio 2023 euro 102.873,00 l'esercizio 2024 ed euro 89.986,00 l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse afferenti al Decreto del Direttore Generale per il Clima, l'Energia e l'aria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 dicembre 2020, n. 412, allocate nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 08 “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 58 ter nella legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".....	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	4